



# CITTÀ di ORTONA

Medaglia d'oro al valor civile  
PROVINCIA DI CHIETI  
3° Settore- Attività Tecniche e Produttive

AA-18-22

Ortona, lì 12/06/2024

Spett.le REGIONE ABRUZZO  
DPC02 – Dipartimento Territorio – Ambiente  
Servizio Valutazioni Ambientali  
[dpc002@pec.regione.abruzzo.it](mailto:dpc002@pec.regione.abruzzo.it)

**OGGETTO:** Codice pratica: 22/0315212 ditta Pavimental S.P.A. ora AMPLIA INFRASTRUCTURES S.P.A - Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (PAUR) – **Parere di competenza del Comune di Ortona - Conferenza di Servizi del 12/06/2024.**

**VISTA** l'istanza di Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale presentata in data 30/08/2022 dalla Pavimental S.P.A. ora AMPLIA INFRASTRUCTURES S.P.A per il progetto relativo all'“Impianto di recupero di rifiuti non pericolosi Pavimental S.P.A. contrada Tamarete – Zona Industriale nel Comune di Ortona (CH);

**RICHIAMATI:**

- il Giudizio n.4094 Del 07/12/2023 del Comitato di Coordinamento Regionale per la Valutazione d'Impatto Ambientale assunto al prot. 48856 del 14/12/2023;
- i precedenti pareri e contributi di questa Amministrazione prot. 50059 del 21/12/2022, prot.33626 del 30/08/2023 e prot.36562 del 19/09/2023 inviati anche all'interno del procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale;
- le Conferenze dei Servizi ai sensi della Legge 241/90 finora svolte in data 20/09/2023, 18/12/2024 e 16/04/2024;

**ATTESO** che il Comune è tenuto al rilascio del parere in materia di:

- *comunicazione o nulla osta relativi all'impatto acustico di cui all'articolo 8, comma 4 o comma 6 della legge 26 ottobre 1995 n. 447;*
- *parere in merito alla conformità urbanistica dell'intervento in progetto;*

**VISTA** la documentazione trasmessa dalla Ditta proponente al Servizio Valutazioni Ambientali e i successivi aggiornamenti;

**VERIFICATO** dagli atti dell'ufficio che:

- il lotto di intervento è distinto al N.C.E.U. di Ortona al foglio 39 p.lla 254;
- secondo il P.R.G. vigente (approvato con Delibera n.1 del 10/05/2022 del Commissario ad acta ing. Luciano Di Biase e in vigore dal 01/06/2022), l'area dello stabilimento ricade in parte all'interno della Zona D1 “Attività Industriali” e in parte in Zona E “Aree per attività agricole - Sottozona agricola normale (E.1)”;
- per l'impianto risulta rilasciato un Certificato di Usabilità del 21/10/1993 e che lo stesso non risulta essere stato aggiornato in seguito al rilascio del Permesso di Costruire in Sanatoria n.1008 del 06/10/2016 per “Opere non previste nelle C.E. n. 178 del 08/08/1991 e n. 29 del 15/03/1993, come indicate nell'Ordinanza n. 80 del 26/10/2015”, rilasciato dal da parte del SUAP Chietino-Ortonese;

**RICHIAMATO** l'art. 57 comma 16 delle NTA del PRG il quale riporta: “Per tutte le attività insalubri di prima classe (DM 05.09.1994) si stabilisce, ai sensi dell'Art. 216 del TULLSS, RD 1265/34, una **distanza minima dalle abitazioni di 300 metri lineari**, salvo altre disposizioni prevalenti”;

**PRECISATO** che sulla disposizione del PRG sopracitata non può prevalere quanto disposto dall'art.216 del RD 27 luglio 1934 n. 1265 TULLSS *“Una industria o manifattura la quale sia iscritta nella prima classe, può essere permessa nell'abitato, quante volte l'industriale che l'esercita provi che, per l'introduzione di nuovi metodi o speciali cautele, il suo esercizio non reca nocimento alla salute del vicinato”* in quanto:

- non è ancora fattivamente provato che gli interventi previsti in progetto non rechino “nocimento alla salute del vicinato”, e tale dimostrazione potrà avvenire esclusivamente a lavori completati e ad attività a pieno regime e solo dopo il primo monitoraggio di tutte le matrici ambientali; controllo che avverrà, nella migliore delle ipotesi, solo dopo un anno dall'inizio dell'attività a pieno regime;
- la misura prescritta dal PRG va a disciplinare la mancata indicazione di distanze minime da parte del RD 1265/1934 ad esclusivo favore della salute pubblica; principio fissato anche dalla sentenza del Consiglio di Stato n.2751/2014 che sottolinea il *“condivisibile orientamento pretorio (Cons. Stato, V n. 338/1996), secondo cui **non è precluso né illogico fissare con norme regolamentari parametri più rigorosi di quelli rinvenibili nell'art.216 del T.U. n.1265/1934 al fine di conseguire una più intensa tutela della salute pubblica**”*;

Per quanto sopra,

L'Amministrazione Comunale reitera il suo **parere urbanistico sfavorevole** e richiede all'Autorità Competente di non autorizzare illecitamente la violazione del Piano Regolatore Comunale (NTA) e di archiviare immediatamente l'istanza presentata.

In virtù, inoltre, delle competenze sindacali e dell'Ente Locale **in tema di Sanità, Ambiente, Sicurezza e Rifiuti** e in forza delle altre osservazioni critiche già presentate in precedenza, **vengono qui espressi i connessi pareri in modo parimenti sfavorevoli** e viene richiesta l'archiviazione dell'istanza.

#### **Condizioni per la riconsiderazione delle determinazioni dissenzienti:**

- (1) Dislocazione di tutte le fonti emissive e convogliamento delle emissioni a distanze maggiori di 300 m (trecento metri retti orizzontali) dalle case e dalle attività sensibili più prossime (coltivazioni, vinificazioni);
- (2) Abbattimento delle emissioni odorifere moleste già oggetto della condanna penale del 2013;
- (3) Rinuncia alle lavorazioni di “recupero” e impiego, nell'attuale sito di Tamarete, dei rifiuti provenienti da “fresatura” remota, e loro limitazione alle operazioni di trasporto, accumulo, classificazione e smaltimento/recupero esterno;
- (4) Interruzione delle attività emissive in atmosfera, acustiche, odorifere o comunque inquinanti, nelle ore notturne.

(Funzionario delegato)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO  
Arch. Domenico Silvestri